

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA –
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO
DEGRADATO AL 1° PIANO E DEGLI INFISSI INTERNI (CUP
C31D20001070001) E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER
L’ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI
(CUP C38B20000220001) PRESSO L’IIS “ALDINI-VALERIANI” DI VIA
SARIO BASSANELLI, 9-11 BOLOGNA - CIG 9186198267**

Oggi _____, i signori:

- Ing. Massimo Biagetti, nato a Forlì il 10/03/1960, in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Servizi Territoriali Metropolitani della Città metropolitana di Bologna (C.F. e P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/___ - PG ___/___ e ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

- Ing. Lorenza Nascè, nata a _____ () il ___/___/___
(C.F. DCC - P.IVA _____), con domicilio fiscale in-----, iscritta all’albo degli Ingegneri di
_____ al n. _____, in seguito denominata “Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio, per quanto attiene i lavori denominati “IIS Aldini-Valeriani Via Sario

Bassanelli, 9-11 Bologna: rifacimento pavimento degradato piano primo e infissi interni”, per un’ importo di Euro 834.960,00 previsto nell'Elenco annuale dei lavori 2023, ha per oggetto le prestazioni e gli obblighi propri del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., mentre per l’intervento denominato **“IIS Aldini-Valeriani Via Sario Bassanelli, 9-11 Bologna: adeguamento igienico funzionale dei servizi igienici”** - importo Euro 819.340,00 previsto nell'Elenco annuale dei lavori 2022 ha per oggetto la Direzione Lavori di cui al D.M. 49/2018 e le prestazioni e gli obblighi propri del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di seguito riportate.

1. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Il servizio comprende tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. Dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

- Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 (in seguito anche “PSC”) con i contenuti dell'Allegato XV;
- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali, con descrizione dettagliata delle opere;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera redatto conformemente all'Allegato XVI, in accordo con quanto predisposto nei piani di manutenzione redatti dalle varie figure professionali coinvolte nella progettazione dell'intervento e relativi alle varie parti di cui si compone l'opera.

2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il servizio consisterà nelle mansioni sotto riportate:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell'impresa affidataria, sulla base della documentazione di cui all'Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà richiedere;
- comunicare l'esito della verifica al Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Dirigente del Servizio e al Direttore Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa interessata;
- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all'art. 36 bis comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o "non subappalti" regolarmente comunicati). In caso di irregolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare l'allontanamento dal cantiere e la segnalazione immediata al Dirigente del Servizio competente;
- comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità.

3. Direzione Lavori solo per l'intervento "adeguamento igienico/

funzionale dei servizi igienici”

Il Direttore dei lavori dovrà espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire la realizzazione delle opere e la loro conformità al contratto, al progetto, alle norme e alle regole dell'arte, assicurandone la buona riuscita; di ciò ne è responsabile.

Nel dettaglio, il Direttore dei Lavori:

- redige il processo verbale di accertamenti di fatti (consegna/avvio dell'esecuzione, sospensione, ripresa, ultimazione, ecc.);
- presenta almeno mensilmente al Responsabile del Procedimento un rapporto sulle attività e sull'andamento tecnico-economico delle lavorazioni, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi;
- vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma e delle altre condizioni contrattualmente stabilite;
- predispone e sottoscrive i documenti contabili entro i tempi prescritti dai contratti d'appalto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall'art.106 del Codice e determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi con le modalità stabilite nei contratti;
- comunica al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore;
- redige le relazioni per il Responsabile del Procedimento nei casi previsti dal Codice;

- raccoglie e verifica le certificazioni/dichiarazioni necessarie al collaudo delle opere e gli elaborati “as-built”, esaminandoli ed approvandoli a comprova della conformità e regolarità degli stessi;
- raccoglie e verifica, all'atto dell'ultimazione dei lavori, la completezza formale e sostanziale di tutta la documentazione e sottoscrive eventualmente l'asseverazione propedeutica prima dell'avvio delle attività preposte alla struttura;
- redige il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- espleta, comunque, tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dal Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione” di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Inoltre, il Direttore dei Lavori:

- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti delle caratteristiche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti; qualora i materiali non siano rispondenti alle prescrizioni contrattuali e non siano accompagnati dalle certificazioni necessarie, il Direttore dei lavori non rilascia l'accettazione (trascrivendo il rifiuto sul primo atto contabile utile) e ne impedisce la posa in opera.
- esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101 comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 c.c. (il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'impresa affidataria);

- impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere firmati dall'impresa affidataria e comunicati al RUP.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori espleta tutte le attività e i compiti espressamente previsti dall'art. 7 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, in particolare (elenco non esaustivo):

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate;
- controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- verifica che l'affidatario pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice);
- provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice.

Il Direttore dei lavori ha inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori; interloquisce in via esclusiva con gli esecutori in merito agli aspetti tecnici ed economici dei contratti.

Il Direttore dei lavori è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.. Lo

stesso, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni, deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere.

Nell'esecuzione delle attività commissionate l'Affidatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice e relativi Decreti Ministeriali, regolamenti e Linee guida ANAC richiamate dal medesimo Codice e vigenti in materia.

Nel servizio di direzione lavori è compreso la disamina delle eventuali riserve, la redazione delle controdeduzioni e della relazione riservata.

Art. 2 – Osservanza di leggi e regolamenti

Nell'espletamento del servizio si dovrà assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale.

Si riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardano l'intervento, alle quali l'Affidatario del servizio dovrà attenersi:

OPERE PUBBLICHE:

- D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate

dall'ANAC;

- Legge 13/08/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

- D.M. 17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 8 del D. Lgs. n. 5/2016” e s.m.i..

NORME TECNICHE:

- D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

- D.P.R. 06/06/2001 N. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” aggiornate con Legge 124/2017;

- Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 30/10/2008 e s.m.i. “Norme per la riduzione del rischio sismico” e Circolari esplicative collegate;

- D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, Circolari esplicative e leggi nazionali collegate;

- D.M. 03/08/2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

- D. Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3/8/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- D.M. n. 37/2008 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e s.m.i. e norme nazionali collegate;

La normativa di cui sopra non costituisce elenco esaustivo ma deve essere aggiornata ed integrata, a cura del progettista, con quella in vigore ed eventualmente necessaria per la progettazione, anche a livello regionale o comunale.

Gli interventi di cui trattasi sono ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono pertanto soggetti all'applicazione delle norme specifiche previste dalla Legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del Servizio si impegna a svolgere le prestazioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in raccordo con il Funzionario Tecnico dell'Amministrazione Geom. Angela Bolognesi e con il Responsabile del Procedimento Arch. Michele D'Oria; per il coordinamento in fase di esecuzione dovrà, inoltre, raccordarsi con il Dirigente del Servizio competente che garantirà l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dovrà altresì prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici di eventuali Enti o parti terze coinvolti.

Il Direttore dei Lavori / Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie secondo le fasi dei lavori, fermo restando un minimo di una visita settimanale. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Dirigente del Servizio competente, anche via e-mail, di volta in volta il resoconto sull'attività effettuata; il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si impegna altresì a inviare al termine del servizio la rendicontazione sull'attività svolta utilizzando la scheda allegata al presente disciplinare corredata dalla necessaria documentazione fotografica, da inoltrare sempre al Dirigente del Servizio competente e al D.L.

Art. 4 – Decorrenza e durata

Il servizio avrà decorrenza diversificata per i due interventi:

A) IIS Aldini-Valeriani Via Sario Bassanelli, 9-11 Bologna: rifacimento pavimento degradato piano primo e infissi interni.

Il servizio decorrerà dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del

Responsabile del Procedimento e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica:

- entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile del Procedimento, subordinatamente all'avvenuta consegna da parte della Città metropolitana di Bologna dei necessari elaborati progettuali: consegna formale alla Città metropolitana di Bologna degli elaborati elencati all'art. 1 (parte relativa al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) sia in formato cartaceo - 1 copia - che in formato informatico pdf /dwg;
- entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati modificati alla Città metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione finale del progetto (n.1 copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.2 supporti informatici contenenti gli elaborati in formato pdf e dwg);
- per quanto riguarda l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

B) IIS Aldini-Valeriani Via Sario Bassanelli, 9-11 Bologna: adeguamento igienico funzionale dei servizi igienici.

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica:

- entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza, subordinatamente

igienico funzionale dei servizi igienici – € _____, oltre ad oneri e IVA;

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento dei servizi e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati e/o eseguiti.

La spesa complessiva per gli interventi di cui trattasi è finanziata con Fondi assegnati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 8/1/2021 e successivamente con Decreto Ministeriale n. 217 del 15/7/2021 (PNRR) e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n. ... del (imp. n. _____).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Dirigente del Servizio competente e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

Progetto di adeguamento igienico-funzionale dei servizi igienici (CSP-CSE-DL)

- 15% alla consegna formale alla Città metropolitana degli elaborati relativi al servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ed avvenuta validazione con esito positivo della Città metropolitana di Bologna;
- 20% all'atto di consegna dei lavori all'appaltatore;
- 35% pari al raggiungimento di un importo dei lavori del 50% certificato da SAL;
- Saldo del 30% ad avvenuto rilascio ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Progetto di rifacimento pavimento degradato al 1°p e infissi interni (CSP-CSE)

- 30% alla consegna formale alla Città metropolitana degli elaborati relativi al servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ed avvenuta validazione con esito positivo della Città metropolitana di Bologna;
- 20% all'atto di consegna dei lavori all'appaltatore;
- 30% pari al raggiungimento di un importo dei lavori del 50% certificato dal SAL;
- Saldo del 20% all'atto di fine lavori.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina dirigenziale di affidamento n. ____ PG ____ del _____ nonché RELATIVI

CIG e CUP Dovranno inoltre essere inviate solo ed

esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN

_____ sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: _____ (generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'interessato).

Nel caso di sospensione dei lavori in appalto di durata superiore a 45 giorni verrà

corrisposto un pagamento intermedio commisurato all'importo dei lavori maturato fino alla data della sospensione.

Art. 5 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del Servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 6 – Penali

Tenuto conto dell'esigenza di rispettare le ristrette tempistiche dettate dalle normative che regolano il finanziamento dell'opera (D.M. n. 13 del 08/01/2021), è prevista l'applicazione di una penale nella misura del **1‰** del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ad uno dei termini previsti all'art. 4. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo

ovvero sul pagamento a saldo.

Detta penale non può superare il 20% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario del servizio.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Polizza responsabilità civile professionale – cauzione definitiva

Si dà atto che l'Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di €

_____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata

da _____ in data _____ (in atti al PG _____), in

applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi

specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Affidatario del servizio, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 7;

2) quando l’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall’Amministrazione; in questo caso all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall’Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell’Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario del servizio abbia risposto, l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10- Incompatibilità

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dei servizi di cui trattasi, in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del

D.Lgs. 50/2016, e di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne comunicazione alla Città metropolitana di Bologna e ad astenersi dall'adozione di qualunque atto.

Art. 11 – Disposizioni varie

L'Affidatario del servizio svolgerà l'incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna. L'Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d'opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui

agli articoli 15 e seguenti del Reg. europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Reg. metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali Metropolitan. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come da documentazione in atti al PG _____. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Il Dirigente dell'Area Servizi Territoriali metropolitani – Ing. Massimo Biagetti
(firmato digitalmente)

L'Affidatario del Servizio – Ing. Lorenza Nascè (firmato digitalmente)